



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

Piazza Duca degli Abruzzi, 4 – 34100 Trieste – tel. 040/67661

ORDINANZA

RITROVAMENTO ORDIGNO BELLICO - INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO

Località: Porto di Trieste – tratto di mare antistante Molo V-VI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Trieste,

VISTO il ritrovamento di una bomba d'aereo inesplosa "*General Purpose*" (GP) da 500 libbre mod. AN-M64A1 di nazionalità statunitense, avvenuto in data 18 settembre 2025, presso il Punto Franco Nuovo - Stazione ferroviaria Porto;

VISTA la relazione tecnica preliminare redatta dal 3° Reggimento Genio Guastatori, nella quale sono state presentate le caratteristiche dell'ordigno, la sua localizzazione, le modalità tecniche di esecuzione dell'intervento e le misure protettive primarie predisposte per garantire lo svolgimento delle operazioni di disinnescio in sito in condizioni di sicurezza;

VISTA la Direttiva Prefettizia n. 65072 in data 10 ottobre 2025 e s.mi.;

VISTA la propria ordinanza n. 43/2014 in data 28 ottobre 2014 sulla disciplina della navigazione negli ambiti portuali e nella rada del porto di Trieste;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica incolumità, della tutela della sicurezza della navigazione e per quanto di competenza, provvedere ad interdire ad ogni uso una porzione di specchio acqueo circostante la zona interessata dal ritrovamento dell'ordigno bellico;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio.

ORDINA

Art. 1

(Interdizione di specchio acqueo)

il giorno 18 ottobre 2025 dalle ore 07:30 e fino al termine delle cessate esigenze delle operazioni di sgombero e/o bonifica e comunque fino all'adempimento di ogni atto idoneo alla messa in sicurezza dell'area, è interdetta la navigazione, la sosta e l'ancoraggio e qualsiasi attività di superficie o subacquea non espressamente autorizzata dalla Capitaneria di porto di Trieste, nello specchio acqueo posto all'interno dell'area circolare di raggio pari a 480 metri, con centro individuato dalle seguenti coordinate geografiche (*datum* WGS 84):

LATITUDINE	LONGITUDINE
45° 38' 24.2" N	013° 45' 05.3" E

Il tratto di mare interessato dall'interdizione è altresì rappresentato nello stralcio planimetrico riportato in calce al presente provvedimento.

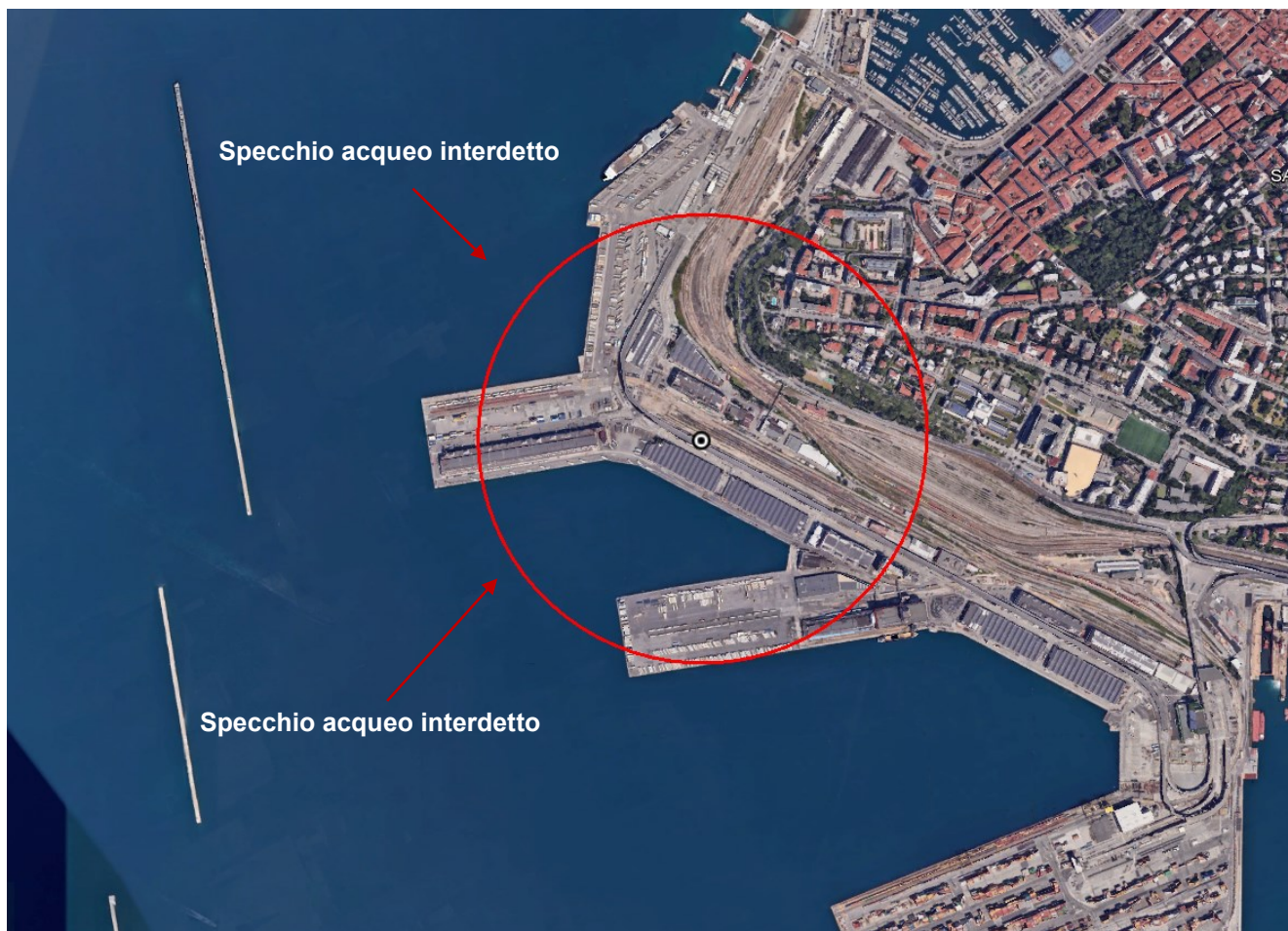
**Art. 2
(Deroghe)**

Non sono soggette al divieto di cui al precedente articolo, le unità della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle forze militari e di polizia impegnate in servizi d'istituto.

**Art. 3
(Disposizioni finali e sanzioni)**

- 3.1** È fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
- 3.2** I contravventori alla presente Ordinanza, salvo il fatto non costituisca reato, incorreranno:
- 3.2.1** nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, se alla condotta di un'unità da diporto;
- 3.2.2** nella violazione di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione negli altri casi.
- 3.3** La presente Ordinanza verrà pubblicata nel portale del sito internet www.guardiacostiera.gov.it/.

STRALCIO PLANIMETRICO



Trieste, (data di apposizione della firma digitale)

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Luciano DEL PRETE